

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI RAVENNA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] L. (C.F. [REDACTED] 7), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED],  
elettivamente domiciliata in [REDACTED] A presso il difensore avv.

ATTRICE

contro

[REDACTED] L. (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente domiciliata in VIA BACCARINI 60 48121 RAVENNA presso il  
difensore avv. GAMBERINI ALBERTO

[REDACTED] [REDACTED] (C.F.  
[REDACTED]), contumace

CONVENUTE

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.

[REDACTED] ha promosso il presente giudizio per fare accertare che nulla è dovuto dalla stessa a [REDACTED] in relazione al credito di cui alla fattura n. 1289 emessa da [REDACTED] s.p.a. in data 25/10/2011 nei confronti di [REDACTED], per la somma di € 210.540,00, credito di cui [REDACTED] ha comunicato all'odierna attrice, con raccomandata datata 25/10/2011, la cessione a favore di [REDACTED].

[REDACTED] sostiene infatti che:

- la predetta cessione di credito non si è mai verificata, perché [REDACTED] a. ha chiesto alla banca solamente di anticiparle l'importo della fattura;
- alla data della notifica della presunta cessione (17/2/2012) la debitrice aveva già provveduto al pagamento parziale della fattura, avendo corrisposto € 16.540,00 mediante bonifico eseguito in data 7/12/2011, € 32.880,53 mediante compensazione sottoscritta da [REDACTED] in data 19/1/2012 (con fatture emesse da [REDACTED] nell'anno 2011), ed € 74.119,47 mediante bonifico eseguito in data 9/2/2012;
- inoltre, in data 31/3/2012 è stata registrata da [REDACTED], in esecuzione di un accordo di compensazione volontaria stipulato con la società attrice in data 5/8/2010, la compensazione tra la fattura sopra menzionata e le fatture emesse da [REDACTED] nel periodo gennaio/febbraio/marzo 2012, per un importo pari a € 51.608,04;
- in data 31/5/2012 è stata effettuata da [REDACTED] a. un'ulteriore compensazione per la somma di € 35.391,96.

In via subordinata [REDACTED] chiede di essere dichiarata debitrice verso [REDACTED] a. della somma di € 35.391,96, con condanna di [REDACTED] in liquidazione in concordato preventivo a corrispondere in prededuzione all'attrice la somma di € 35.391,96.

La convenuta [REDACTED] sostiene invece di essersi effettivamente resa cessionaria del credito di cui alla fattura di [REDACTED] n. 1289 del 25/10/2011, riconoscendo che alla data della notifica della cessione (17/2/2012) l'ammontare di detto credito si era ridotto a €



87.000,00 per effetto di precedenti pagamenti e compensazioni, ma contestando ogni ulteriore riduzione invocata dall'attrice; chiede pertanto, in via riconvenzionale, la condanna di ██████ s.r.l. al pagamento in proprio favore della somma di € 87.000,00, oltre a interessi, nonché al risarcimento dei danni a norma dell'art. 96 c.p.c.

Orbene, la suddetta cessione di credito a favore di ██████, risulta pienamente provata, oltre che dalla raccomandata del 25/10/2011 inviata da ██████ a ██████, (prodotta dalla stessa attrice come doc. 3), anche dalla documentazione prodotta dalla banca, e in particolare dalla dichiarazione sottoscritta in pari data da ██████, del seguente tenore: *“Prendiamo atto che ... ci accordate un finanziamento ... contro cessione a Vs/ favore, pro solvendo, del nostro credito verso la ditta nostra debitrice sopra indicata, credito risultante dalle fatture elencate in calce ...”* (doc. 2 prodotto dalla convenuta); dichiarazione rilasciata a favore della banca, con esplicito riferimento a ██████, quale debitrice ceduta, e alla fattura n. 1289 del 25/10/2011.

L'accordo sottoscritto da ██████ e ██████ in data 5/8/2010 (doc. 1 del fascicolo attoreo) regola le condizioni di pagamento, stabilendo in sostanza che ciascuna parte può esigere il pagamento delle proprie fatture solo con cadenza trimestrale, previa compensazione con le fatture emesse dall'altra parte: si tratta in pratica di un contratto di conto corrente, ai sensi degli artt. 1823 e ss. c.c., che, rendendo inesigibili i reciproci crediti fino alla scadenza periodica pattuita, fa sì che l'effetto estintivo della compensazione si produce solo alla data di tale scadenza, poiché solo in quel momento si verifica la coesistenza di reciproci crediti aventi tutti i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. (compresa l'esigibilità).

Ne consegue che la compensazione invocata da ██████, con riferimento alle proprie fatture dell'anno 2012 deve ritenersi inopponibile alla banca cessionaria, a norma dell'art. 1248, comma 2, c.c.<sup>1</sup>, essendosi la fattispecie estintiva perfezionata – in virtù del summenzionato

<sup>1</sup> Norma che costituisce espressione del principio più generale per cui *“in tema di cessione di credito, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ma, qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto. Pertanto, perfezionata la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e le validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi”* (Cass. 7/4/2009 n. 8373).



accordo di compensazione – solo alla data del 31/1/2012, cioè in epoca successiva al 17/2/2012 (data di notifica della cessione al debitore ceduto).

È vero che l'accordo del 5/8/2010 comportava anche l'indisponibilità dei reciproci crediti fino alla chiusura periodica trimestrale (come previsto espressamente dall'art. 1823 c.c.), per cui il credito di cui alla fattura n. 1289 del 25/10/2011 era gravato da un divieto convenzionale di cessione; ma è anche vero che la violazione di tale divieto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli era a conoscenza del patto di incedibilità al tempo della cessione (art. 1260, comma 2, c.c.), e nel caso di specie non è stato dimostrato che la banca cessionaria fosse a conoscenza del suddetto accordo di compensazione.

La società attrice risulta quindi debitrice nei confronti di [REDACTED] a. dell'intera somma richiesta da quest'ultima, pari a € 87.000,00, oltre a interessi.

Conseguentemente, rimanendo insoddisfatto il credito di € 51.608,04 portato dalle fatture emesse da [REDACTED] l. nel periodo gennaio/febbraio/marzo 2012 (credito riconosciuto da [REDACTED], come si evince dalla comunicazione di avvenuta compensazione prodotta dall'attrice come doc. 8), va pronunciata la condanna della convenuta contumace al pagamento del suddetto importo in favore dell'attrice; non può ovviamente provvedersi in questa sede sul preteso diritto di prededuzione che quest'ultima intende far valere nella procedura di concordato preventivo.

[REDACTED] dovrà rifondere le spese di lite alla banca convenuta, in base al criterio della soccombenza, mentre va disposta la compensazione delle spese giudiziali inerenti alla domanda svolta dall'attrice nei confronti dell'altra parte convenuta, trattandosi di domanda avanzata in via subordinata, alla quale la controparte non ha opposto alcuna resistenza.

Non ricorrono i presupposti per una condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.

#### P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:

1) respinge la domanda di accertamento negativo proposta da [REDACTED];



- 2) condanna [REDACTED], al pagamento in favore di [REDACTED], della somma di € 87.000,00, oltre agli interessi legali dal 17/2/2012 al saldo effettivo;
  - 3) condanna [REDACTED], in liquidazione in concordato preventivo al pagamento in favore di [REDACTED], della somma di € 51.608,04;
  - 4) condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.254,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.;
  - 5) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra [REDACTED] e [REDACTED], in liquidazione in concordato preventivo;
  - 6) respinge la domanda di risarcimento *ex art. 96 c.p.c.* proposta da [REDACTED]
- Così deciso in Ravenna, il giorno 21/9/2016.

Il Giudice  
(dott. Massimo Vicini)

